

# STATUTO

## Titolo I

### Disposizioni generali

**Art. 1.** - E' costituita una associazione denominata ACOSM (Associazione Collaboratori studi medici)

L'associazione ha sede in Bari alla via SS. Cirillo e Metodio n. 5/b.

**Art. 2.** - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di perseguire la difesa degli interessi economici, morali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti coloro che lavorano come collaboratori di studio per i medici di medicina generale.

**Art. 3.** - L'associazione potrà intraprendere ogni azione ritenuta utile al perseguimento dei fini dell'associazione. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che siano funzionali ai suoi fini. L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali

**Art. 4.** - Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- la giunta esecutiva;
- i revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

## Titolo II

### I soci

**Art. 5.** - Possono far parte dell'associazione coloro svolgono attività di lavoro come collaboratore di studio per i medici di medicina generale. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio

**Art. 6.** - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. La qualità di soci si perde per:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5;
- esclusione deliberata dal consiglio per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi di sopravvenuta incompatibilità.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

## Titolo III

### L'assemblea dei soci

**Art. 7.** - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno il 10% dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

**Art. 8.** - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci - con un massimo di tre- purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata in seconda convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 9.** - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta.

*Handwritten mark*

*flor*

*A*

*BC*

*A*

*Q*

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page*

**Art. 10.** - L'assemblea è presieduta dal Presidente. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

**Art. 11.** - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

**Art. 12.** - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto. Per la validità delle modifiche, è necessaria la presenza di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti dei presenti o dei rappresentati.

#### Titolo IV Il consiglio direttivo

**Art. 13.** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 15 componenti come determinato dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di cessazione o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione con il primo o i primi dei non eletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di metà, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

**Art. 14.** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;

**Art. 15.** - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti di cui un Vicario.

Il presidente dell'associazione dura in carica 4 anni e può essere rieletto. Ha la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal Vice Presidente vicario.

Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.

**Art. 16.** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.

**Art. 17.** - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente.

#### La Giunta Esecutiva

**Art. 18.** - La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 4 anni. Cura ogni aspetto relativo alle finanze e alla contabilità dell'associazione, ivi compresa la redazione dei bilanci. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 4 anni. Cura ogni aspetto dell'organizzazione delle attività dell'associazione e svolge tutti i compiti attribuitigli dalla Statuto.

### Il Collegio dei probiviri

**Art. 19.** - L'assemblea generale elegge il collegio dei probiviri, formato da tre membri che durano in carica per 4 anni.

Tutte le eventuali controversie tra le associazioni relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

### Il Collegio dei revisori

**Art. 20.** - L'assemblea generale elegge tre revisori dei conti che durano in carica per 4 anni.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

### Titolo V Scioglimento

**Art. 21.** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dell'associazione.

**Art. 22.** - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile.

Anna Agosta

Torricelli

Michel

Bavile Giacomina

Rosina Antonietta Russo

Rosalba Bruyneri

Chiara Borace

Angela Camp

Martina Bracco

Alessandro Nesto

Alberto Marelli

Simone

Federico

Flavia Trevisani

Maria Antonietta

Antonina

Maria Giulia

Giuseppe